

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-4161 del 27/10/2016
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. MANGIMIFICIO CANALI DI CANALI CLAUDIO & C. - S.N.C. con sede legale in Comune di Predappio, Via Piave n. 4. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione di mangimi per animali di allevamento sito nel Comune di Predappio, Via Piave n. 4
Proposta	n. PDET-AMB-2016-4290 del 27/10/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno ventisette OTTOBRE 2016 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

**OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. MANGIMIFICIO CANALI DI CANALI CLAUDIO & C. - S.N.C. con sede legale in Comune di Predappio, Via Piave n. 4. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione di mangimi per animali di allevamento sito nel Comune di Predappio, Via Piave n. 4.**

## **IL DIRIGENTE**

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

**Visto** il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";

**Visto** l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

**Vista** la L.R. 30 Luglio 2015 n.13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*";

**Vista** la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 "*Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA ed AUA in attuazione della L.R. n.13 del 2015*";

**Vista** la delibera del Direttore Generale di ARPA n. 99/2015 "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*";

**Atteso** che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

**Vista** la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

**Viste** le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.;
- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

**Vista** la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Predappio in data 30/12/2015, acquisita al Prot. Com.le 14662 e da Arpae al PGFC/2016/160 del 04/01/2016, da **MANGIMIFICIO CANALI DI CANALI CLAUDIO & C. - S.N.C.**, nella persona di Canali Claudio, in qualità di Socio, con sede legale in Comune di Predappio, Via Piave n. 4, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione di mangimi per animali di allevamento sito nel Comune di Predappio, Via Piave n. 4, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
- valutazione di impatto acustico;

**Vista** la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

**Verificata** la correttezza formale e la completezza documentale;

**Vista** la comunicazione di avvio del procedimento del 02/03/2016 Prot. Com.le 2285, acquisita da Arpaie al PGFC/2016/2951, formulata dal SUAP del Comune di Predappio ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta integrazioni;

**Considerato** che con Atto Prot. Com.le 2322 del 03/03/2016, acquisito da Arpaie al PGFC/2016/2992, il Responsabile del SUAP del Comune di Predappio ha indetto la Conferenza di Servizi ai sensi del D.P.R. n. 59/2013;

**Dato atto** che in data 31/03/2016 la Ditta ha trasmesso al SUAP del Comune di Predappio la documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Com.le 3684 e da Arpaie ai PGFC/2016/4706 e PGFC/2016/4707;

**Dato atto** che con nota PGFC 2016/5925 del 22/04/2016, ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. n. 59/2013, è stata convocata la Conferenza di Servizi;

**Atteso** che la Conferenza dei Servizi, nella seduta del 04/05/2016, valutata la documentazione agli atti, ha svolto le seguenti valutazioni rispetto alle singole autorizzazioni settoriali:

- in merito alle emissioni in atmosfera ha richiesto documentazione integrativa;
- in relazione all'impatto acustico, ha preso atto che il Comune di Predappio con nota Prot. Com.le 4985 del 02/05/2016, acquisita al PGFC/2016/6537 ha comunicato che *“In merito alla valutazione di impatto acustico, vista la documentazione allegata all'istanza AUA, si prende atto di quanto dichiarato dalla su citata ditta.”*;
- in merito allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura il Comune di Predappio con Atto Prot. Com.le n. 4910 del 02/05/2016, acquisito da Arpaie al PGFC/2016/6581, ha rilasciato il Nulla Osta allo scarico secondo lo schema fognario allegato all'atto stesso e nel rispetto di specifiche prescrizioni;
- ha rinviato l'esame dell'istanza al ricevimento della documentazione tecnica integrativa richiesta relativa alle emissioni in atmosfera;

**Atteso** che con nota di Arpaie PGFC/2016/6762 del 05/05/16 è stata richiesta alla Ditta la documentazione integrativa scaturita dalla Conferenza di Servizi;

**Dato atto** che in data 03/06/2016 la Ditta ha ha trasmesso al SUAP del Comune di Predappio la documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Com.le 6304 e da Arpaie al PGFC/2016/8520;

**Dato atto** che con nota PGFC/2016/9252 del 22/06/2016, ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. n. 59/2013, è stata convocata la Conferenza di Servizi;

**Atteso** che la Conferenza dei Servizi, nella seduta del 30/06/2016, valutata la documentazione agli atti e la documentazione integrativa trasmessa, ha svolto le valutazioni conclusive rispetto alle singole autorizzazioni settoriali come segue:

- in merito alle emissioni in atmosfera ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione nel rispetto di prescrizioni come riportate in allegato al presente provvedimento;
- In merito allo scarico di acque reflue industriali in fognatura di competenza comunale e alla valutazione di impatto acustico, ha confermato quanto stabilito e prescritto nella precedente seduta del 04/05/2016;
- ha espresso parere favorevole all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni come riportate in allegato al presente provvedimento;

**Dato atto** delle conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoriportati endo-procedimenti, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto istruttorio acquisito in data 26/10/2016;
- Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura: Atto Prot. Com.le n.4910 del 02/05/2016 a firma del Responsabile dell'Area Edilizia Privata-Urbanistica-Ambiente ad oggetto "*Istanza per Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR n. 59 del 13/03/13 Ditta Mangimificio Canali di Canali Claudio e C. snc con sede in Via Piave n. 4 a Predappio (FC). Nulla Osta per autorizzazione scarico di acque reflue industriali di competenza comunale*", corredato di apposita planimetria di riferimento, acquisito da Arpa e al PGFC/2016/6581;

**Dato atto** che le motivazioni e prescrizioni specifiche contenute nelle conclusioni istruttorie di cui sopra, in riferimento ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento, sono riportate nell'**ALLEGATO A** e nell'**ALLEGATO B e relativa Planimetria**, parti integranti e sostanziali del presente atto;

**Dato atto** che il presente provvedimento sostituisce i seguenti titoli abilitativi, già rilasciati alla Ditta, la cui efficacia cessano a decorrere dal rilascio del presente provvedimento:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera n. 289 del 06/11/2001, prot. n. 18647/01, rilasciata ai sensi dell'art. 15/a del D.P.R. 203/88 alla Ditta MANGIMIFICIO CANALI di Canali Claudio & C. S.n.c., dal Dirigente del Servizio Risorse Idriche, Atmosferiche e Smaltimento Rifiuti della Provincia di Forlì-Cesena, in scadenza al 31/12/2015 ai sensi di quanto stabilito all'art. 281, comma 1 lettera c) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura: Atto n. 44 Prot. Com.le n. 176 del 09/01/2014 rilasciato dal Comune di Predappio;

**Ritenuto**, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di **MANGIMIFICIO CANALI DI CANALI CLAUDIO & C. - S.N.C.**, che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Predappio;

**Precisato** che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpa, al Comune di Predappio ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

**Atteso** che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

**Visti** il rapporto istruttorio reso da Elmo Ricci, Cristian Silvestroni, e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

#### **DETERMINA**

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **MANGIMIFICIO CANALI DI CANALI CLAUDIO & C.-S.N.C.** (C.F./P.IVA 00136940400) con sede legale in Comune di Predappio, Via Piave n.4, **per lo stabilimento di produzione di mangimi per animali di allevamento sito nel Comune di Predappio, Via Piave n. 4.**
2. Il presente provvedimento **sostituisce** i seguenti titoli abilitativi ambientali:
  - **autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..**

- **autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura.**

3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A** e nell'**ALLEGATO B e relativa Planimetria**, parti integranti e sostanziali del presente atto.
3. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Predappio e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
4. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/13.
5. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae, al Comune di Predappio ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto.
6. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
7. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
8. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Elmo Ricci, Cristian Silvestroni, Cristina Baldelli, attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Predappio per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL, ad Hera S.p.A. ed al Comune di Predappio per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile  
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni  
di Forlì-Cesena  
(Arch. Roberto Cimatti)

**EMISSIONI IN ATMOSFERA**

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

**A. PREMESSE**

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera con atto n. 289 del 06/11/2001, prot. n. 18647/01, rilasciato ai sensi dell'art. 15/a del D.P.R. 203/88 alla Ditta MANGIMIFICIO CANALI di Canali Claudio & C. S.n.c., dal Dirigente del Servizio Risorse Idriche, Atmosferiche e Smaltimento Rifiuti della Provincia di Forlì-Cesena, in scadenza al 31/12/2015 ai sensi di quanto stabilito all'art. 281, comma 1 lettera c) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Con l'istanza di AUA in oggetto viene richiesto il rinnovo della precedente autorizzazione.

Con nota del 29/02/2016, acquisita al PGFC/2016/2847 del 01/03/2016, il responsabile dell'endoprocedimento ha richiesto ad Arpa Sezione Provinciale di Forlì-Cesena, ai sensi di quanto stabilito al punto 3 della D.G.R. 960/99, una relazione tecnica istruttoria complessiva di tutte le emissioni dello stabilimento.

Con nota del 29/02/2016, acquisita al PGFC/2016/2846 del 01/03/2016, il responsabile dell'endoprocedimento ha richiesto inoltre all'Azienda USL della Romagna – Sede di Forlì un parere relativamente agli aspetti relativi alla sicurezza degli ambienti di lavoro, in merito all'obbligo di convogliare all'esterno gli effluenti prodotti durante le operazioni di ricevimento e stoccaggio delle materie prime in ingresso (cereali, sfarinati e cruscami), che risultano trattati da un filtro a maniche EF1 e poi riciccolati all'interno dell'edificio, nonché gli effluenti prodotti dalla fase di macinazione delle materie prime, che risultano trattati dai filtri a maniche EF2, EF3 (mulini) ed EF4 (impianto di trasferimento materiali) e poi anch'essi riciccolati all'interno dell'edificio.

Con nota pervenuta in data 21.04.2016, acquisita al PGFC/2016/5740, l'Azienda USL della Romagna – U.O. Igiene e Sanità Pubblica – Forlì ha trasmesso il parere espresso dal Dipartimento di Sanità Pubblica – U.O. Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro con nota prot. n. 2016/0071976/P del 04.04.2016, da cui risulta in particolare quanto segue:

- *“nelle operazioni di produzione mangime per animali si prevede la formazione di polveri di varia natura e granulometria, derivanti dalle lavorazioni dei diversi ingredienti, pertanto la presenza di un rischio chimico per i lavoratori;*
- *l'ACGIH per le polveri non diversamente classificate (PNOC) indica un valore limite di soglia pari a 3 mg/mc per la frazione respirabile e 10 mg/mc per la frazione inalabile, salvo che un diverso specifico TLV sia fissato per le sostanze in esse contenute;*
- *l'ACGIH per la polvere di farina indica un valore limite di soglia, ponderata sulle 8 ore, pari a 0.5 mg/mc, frazione inalabile, con effetti critici per la salute indicati quali, asma, bronchite, irritante per il tratto respiratorio superiore, con proposto aggiornamento come sensibilizzante respiratorio;*
- *l'articolo 64, comma 1, richiamato l'allegato IV del D.Lgs 81/08, al precetto 2.2 "Difesa contro le polveri", punto 2.2.5., prescrive che "Qualunque sia il sistema adottato per la raccolta e l'eliminazione delle polveri, il datore di lavoro è tenuto ad impedire che esse possano rientrare nell'ambiente di lavoro”;*

*pertanto, visto l'articolo 15 "Misure generali di tutela" al comma 1, lett. c), che prescrive comunque "l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico", si ritiene che l'espulsione degli inquinanti prodotti durante le "operazioni di trasferimento e stoccaggio delle materie prime in ingresso (cereali, sfarinati e cruscami), nonché dalla fase di macinazione delle stesse" e quant'altra lavorazione implichi la formazione di polveri e/o sostanze inquinanti, dovrà avvenire all'esterno*

*degli ambienti di lavoro dello stabilimento, nel rispetto di quanto indicato all'art. 18 comma 1, lett. q, del D.L.gs 81/08 e non mediante sistemi di aspirazione con ricircolo dell'aria all'interno dei luoghi di lavoro”.*

Durante la Conferenza di Servizi del 04/05/2016, dopo aver udito lettura del parere dell'Azienda USL della Romagna come sopra riportato, i legali rappresentanti della Ditta hanno dichiarato che:

- *“in riferimento al locale contenente i filtri EF2, EF3 e EF4, precisano che trattasi di una stanza chiusa su tutti i lati ad eccezione di una porta di accesso e di n. 6 finestre per l'illuminazione le quali rimangono permanentemente chiuse. Viene aperta solo la porta per consentire l'accesso agli operatori in caso di necessità di manutenzione che avviene ad impianto fermo, mediamente 4/5 volte all'anno per il tempo strettamente necessario pari a circa 30 minuti per volta;*
- *in riferimento al filtro EF1 precisano che lo stesso è posto al piano di lavorazione e che è realizzato con calze aventi una grammatura di 650 g/mq, in grado di rispettare ampiamente i limiti di esposizione dei lavoratori negli ambienti di lavoro. Precisano altresì di aver prodotto la documentazione di valutazione del rischio chimico, all'interno della quale sono contenute le prove gravimetriche attestanti ampiamente il rispetto dei limiti di esposizione previsti dalle norme vigenti. Sottolineano inoltre che tale impianto di filtrazione funziona mediamente circa 10 minuti al giorno.”.*

La Conferenza di Servizi del 04/05/2016, alla luce della relazione tecnica istruttoria consegnata da Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena e del suddetto parere trasmesso dall'Azienda USL della Romagna – U.O. Igiene e Sanità Pubblica – Forlì con nota acquisita al PGFC/2016/5740, ha evidenziato la necessità di richiedere integrazioni alla Ditta in merito a quanto di seguito riportato:

1. dovrà essere precisato quali sono i silos adibiti allo stoccaggio delle materie prime vegetali costituite da granaglie non lavorate e quelli adibiti allo stoccaggio di materie prime lavorate;
2. dovrà essere ripresentata la scheda dell'impianto di abbattimento con ciclone separatore di cui all'emissione E1, indicando il valore di polveri atteso a valle del sistema di trattamento;
3. tenuto conto del parere espresso dal Dipartimento di Sanità Pubblica – U.O. Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro dell'Azienda USL con la suddetta nota prot. n. 2016/0071976/P del 04.04.2016, in riferimento alle emissioni EF1, EF2, EF3 ed EF4, si ritiene che debba essere dato seguito a quanto richiesto nel parere dell'Azienda USL sopra richiamato, presentando a tal proposito la documentazione tecnica necessaria per l'effettuazione dell'istruttoria;
4. dovrà essere precisata la disponibilità di caldaie e loro tipologia/potenzialità sia per il riscaldamento dei locali di lavoro.

La Conferenza di Servizi del 04/05/2016 ha, pertanto, rinviato la pratica al ricevimento della documentazione tecnica integrativa sopra indicata.

Con nota inviata a mezzo PEC in data 05/05/2016, PGFC/2016/6762, è stata trasmessa alla Ditta apposita richiesta di integrazioni, indicando un tempo massimo di 30 giorni dal ricevimento per la trasmissione della documentazione al SUAP.

In data 03/06/2016, con nota prot. n. 6304, la Ditta ha trasmesso al SUAP del Comune di Predappio la suddetta documentazione integrativa, la quale è stata successivamente inoltrata agli Enti dal medesimo SUAP con nota pervenuta in data 08/06/2016, acquisita al PGFC/2016/8520.

Con PEC del 21/06/2016, acquisita al PGFC/2016/9211, il responsabile dell'endoprocedimento ha richiesto al Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda USL della Romagna – Sede di Forlì di esprimere un parere in merito alla proposta avanzata dalla Ditta in riscontro a quanto richiesto al punto 3. della suddetta nota del 04/05/2016, acquisita al PGFC/2016/6762 e di seguito riepilogata:

- confinare il filtro a maniche di cui al punto di emissione EF1 (con cui viene effettuato il trattamento degli effluenti prodotti durante la fase di ingresso delle materie prime in ingresso

nella fossa di scarico) mediante la realizzazione di una struttura metallica chiusa collegata attraverso un tubo ad un camino in muratura esistente. All'interno di tale camino sarà posizionato un tubo cilindrico per il convogliamento all'esterno delle emissioni provenienti dal suddetto filtro EF1;

- introdurre una procedura gestionale (*“Norme comportamentali relative all'accesso all'ultimo piano del Mangimificio ove sono posti i filtri a maniche”*, Rev. 00, datata maggio 2016) di regolamentazione del comportamento e dell'accesso al locale in cui sono alloggiati i filtri a maniche denominati EF2, EF3 e EF4 (con cui viene effettuato il trattamento degli effluenti prodotti durante le operazioni di trasferimento, dosaggio e macinazione delle materie prime, aspirati e filtrati con successivo ricircolo dell'aria depurata all'interno dell'ambiente di lavoro), in sostituzione della realizzazione di un nuovo camino per il convogliamento all'esterno delle emissioni provenienti da tali filtri, che richiederebbe un impegno economico non sostenibile dalla Ditta.

A riguardo, durante la Conferenza di Servizi del 30/06/2016, il rappresentante dell'Azienda USL ha consegnato apposita nota prot. n. 2016/0139255/P del 27/06/2016 con cui il Dipartimento di Sanità Pubblica – U.O. Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro dell'Azienda USL ha comunicato in particolare che *“per quanto di competenza [...] si ritiene che le soluzioni proposte dalla ditta nella comunicazione del 5 giugno 2016, [...] siano compatibili con la gestione del rischio lavorativo in conformità alla normativa vigente in materia di prevenzione negli ambienti di lavoro (D.Lgs. 81/08). In ogni caso resta comunque in carico all'azienda l'onere di adeguare alla normativa vigente le misure di prevenzione e protezione adottate, della loro gestione, sulla base delle lavorazioni effettivamente svolte e della loro evoluzione temporale.”*.

La Conferenza di Servizi nelle sedute del 04/05/2016 e del 30/06/2016, preso atto delle relazioni tecniche istruttorie di Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena consegnate in tali sedute e del suddetto parere dell'Azienda USL prot. n. 2016/0139255/P del 27/06/2016, ha svolto complessivamente le seguenti valutazioni relativamente alle emissioni in atmosfera:

#### *Emissioni n. E1 –Pellettatrice*

Nel punto di emissione E1 sono convogliate le emissioni provenienti dall'attività di pellettatura degli sfarinati.

In considerazione del fatto che il materiale vegetale, macinato e miscelato con additivi, viene sottoposto a riscaldamento a vapore e successivamente trattato in filiera, in relazione ai criteri CRIAER non sembrano essere applicabili punti specifici alla suddetta attività di pellettatura. In ogni caso, tutti i criteri che trattano lavorazioni di prodotti vegetali (4.1.1 e 4.1.2) identificano invariabilmente un limite di emissione per le polveri pari a 20 mg/Nmc. Relativamente alla D.G.R. 1769/10, il punto 4.20 *“Molitura cereali con produzione non superiore a 1500 kg/g”*, in relazione a tutte le lavorazioni riportate nel punto stesso (pulitura, essiccamento, macinazione, molitura, movimentazione, confezionamento) individua il solo limite di emissione per le polveri totali pari a 10 mg/Nmc. La stessa D.G.R. al punto 4.24 *“Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo di materie prime non superiori a 1.000 kg/g”*, per le lavorazioni previste nel punto (carico/scarico, frantumazione, macinazione, confezionamento) prevede il solo limite di emissione previsto per le polveri totali pari a 10 mg/Nmc. Pertanto si è valutato di applicare all'emissione E1 un limite per il parametro *“Polveri totali”* pari a 10 mg/Nmc. Entro 60 giorni dal rilascio dell'autorizzazione, la Ditta dovrà effettuare un controllo analitico di tale emissione E1 (esistente ma precedentemente assoggettata al rispetto di un valore limite meno restrittivo), finalizzato alla verifica del nuovo valore limite sopra prescritto. In alternativa, la Ditta potrà trasmettere copia dei certificati analitici contenenti i dati relativi ai controlli effettuati recentemente su tale emissione. La Ditta dovrà provvedere inoltre ad effettuare il controllo analitico di tale emissione con una periodicità almeno annuale.



*Emissione n. E2 – Caldaia a servizio della pellettatrice*

Nel punto di emissione E2 sono convogliate le emissioni provenienti dalla caldaia a metano (con potenzialità pari a 348,6 kW) utilizzata per la produzione di vapore utilizzato nella pellettizzazione. La potenzialità termica è complessivamente inferiore ai 3 MW e pertanto tale impianto è da considerare a inquinamento atmosferico “scarsamente rilevante”, in quanto risulta compreso alla lettera dd) dell'allegato IV parte I del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., per cui secondo quanto disposto dall'art. 272, comma 1 dello stesso decreto, si ritiene non debba essere sottoposto ad autorizzazione ai sensi del titolo I del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

*Emissione n. E3 – Sfiato caldaia pellettatrice*

Nel punto di emissione E3 è convogliato lo scarico della sovrappressione di vapore acqueo prodotto dalla suddetta caldaia a servizio della pellettatrice. In considerazione della presumibile composizione dell'effluente gassoso (vapore acqueo), della saltuarietà e della portata minima dell'emissione, si considera la stessa come sfiato adibito esclusivamente alla sicurezza (art. 272, comma 5 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.).

*Emissione n. E4 – Silo fosfato bicalcico (silo n. 22)*

Relativamente all'emissione di cui al punto E4, tenuto conto che il relativo impianto di abbattimento con filtro a maniche e pressostato con pulizia ad aria compressa è rispondente ai criteri della “migliore tecnologia”, in ossequio a quanto disposto al capoverso 2. dell'Allegato 4.20 alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i., il valore limite di 10 mg/Nmc per l'inquinante “polveri totali” si considera automaticamente rispettato, senza la necessità di effettuare campionamenti a tale emissione. I controlli periodici sono sostituiti dalla tenuta di un registro su cui annotare le ispezioni con frequenza mensile.

*Emissioni da n. E5 a E14 – Silos esterni contenenti materie prime vegetali lavorate e non lavorate (silos M1, M4, M5, M6, M7, M13, M14, M15, M16 e M17)*

*Emissioni da n. E17 a E28 – Silos esterni contenenti prodotti finiti (silos da n. 1 a n. 8 e da n. 18 a n. 21)*

Le emissioni di cui ai punti da E5 a E14 e da E17 a E28 sono relative rispettivamente ai silos esterni contenenti materie prime vegetali lavorate e non lavorate e ai silos esterni contenenti prodotti finiti, dotati di sistemi di caricamento meccanico con sfiato formato da un'apertura protetta con filtro piano a tessuto realizzata sul coperchio.

Con riferimento ai criteri CRIAER, in relazione alle emissioni derivanti da silos e movimentazioni relativi a sostanze vegetali, si può fare riferimento al punto 4.1.1 “Sbarco, scarico, carico, movimentazione e conservazione di prodotti di vario tipo sotto forma di materiale particellare” che fissa un valore limite per il parametro “Materiale particellare” pari a 20 mg/Nmc. In relazione alla D.G.R. 1769/10 si può considerare compatibile il punto 4.20 “Molitura cereali con produzione non superiore a 1500 kg/g” che fissa per il parametro “Polveri totali” un valore pari a 10/mg/Nmc. Pertanto si è valutato di applicare a tali emissioni un limite per le “Polveri totali” pari a 10 mg/Nmc, secondo quanto stabilito dalla D.G.R. 1769/10 al punto 4.20.

Vista l'esigua portata dell'emissione che non garantisce l'effettuazione del campionamento conformemente alle norme UNI-EN 16911 e UNI-EN 13284, tenuto conto che tali punti di emissione sono dotati di un impianto di abbattimento, il limite si intende automaticamente rispettato senza la necessità di eseguire campionamenti. I controlli periodici sono sostituiti dalla tenuta di un registro su cui annotare le ispezioni con frequenza mensile.

*Emissione n. EF1 – Filtro a maniche fossa scarico cereali (nuova)*

Per il nuovo punto di emissione EF1, con riferimento ai criteri CRIAER, si può fare riferimento al punto 4.1.1 “Sbarco, scarico, carico, movimentazione e conservazione di prodotti di vario tipo sotto forma di materiale particellare” che fissa un valore limite per il parametro “Materiale particellare” pari a 20 mg/Nmc. In relazione alla D.G.R. 1769/10 si può considerare compatibile il punto 4.20

“Molitura cereali con produzione non superiore a 1500 kg/g” che fissa per il parametro “Polveri totali” un valore pari a 10/mg/Nmc. Pertanto si è valutato di applicare a tali emissioni un limite per le “Polveri totali” pari a 10 mg/Nmc, secondo quanto stabilito dalla D.G.R. 1769/10 al punto 4.20. La Ditta dovrà provvedere alla relativa messa in esercizio entro il 31.12.2016 ed effettuare tre controlli in sede di messa a regime. Considerata la presenza di un impianto di abbattimento dotato di pressostato differenziale e vista la tipologia del filtro a maniche installato (con pulizia automatica), come previsto dalla D.G.R. 960/99 al punto 8.1, si è ritenuto di accogliere la richiesta della Ditta di essere esentata dall'effettuazione degli autocontrolli annuali per il parametro Polveri totali, che saranno sostituiti dall'apposita annotazione sul registro della verifica mensile della funzionalità dell'impianto di abbattimento.

*Emissioni n. EF2 e n. EF3 – Filtri a maniche mulini*

*Emissione n. EF4 – Filtri a maniche impianto trasferimento materiali*

Relativamente alle emissioni EF2, EF3 ed EF4, preso atto di quanto dichiarato dall'Azienda USL con nota prot. n. 2016/0139255/P del 27/06/2016 e tenendo conto delle esigenze manifestate dalla Ditta, si ritiene che tali emissioni possano essere autorizzate come emissioni diffuse, senza necessità di convogliamento. La Ditta dovrà effettuare una periodica ed accurata manutenzione dei filtri, affinché siano mantenute nel tempo le caratteristiche di funzionamento dei relativi impianti di abbattimento. La Ditta dovrà provvedere all'ispezione degli impianti di abbattimento con periodicità almeno mensile. Le ispezioni/manutenzioni effettuate agli impianti di abbattimento dovranno essere annotate sul registro.

*Emissioni n. EF5, n. EF6, n. EF7 e n. EF8 – Sfiati macchinari*

Gli sfiati dei macchinari identificati con le sigle EF5, EF6, EF7 ed EF8 (dotati di filtro a calza) risultano interni agli ambienti di lavoro, di scarsa rilevanza e pertanto non costituiscono emissioni.

*Emissioni n. E15 e n. E16 – Silos premiscela*

*Emissioni da n. E29 a n. E35 – silos in muratura contenenti materie prime vegetali non lavorate*

Gli sfiati dei silos (dotati di filtro piano a tessuto) che recapitano all'interno dei locali indicati con le sigle E15, E16 (silos premiscela) e con le sigle da E29 a E35 (silos in muratura contenenti materie prime vegetali non lavorate, con sistema di caricamento meccanico) non costituiscono emissioni in atmosfera, in quanto non recapitano all'esterno e pertanto non sono oggetto di autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

*Impianto termico civile*

L'emissione proveniente dalla caldaia murale (da 29.000 kcal corrispondenti a circa 33,73 kW alimentata a gas metano utilizzata per il riscaldamento dei locali adibiti ad ufficio e produzione di acqua calda per i servizi) è relativa ad impianti termici civili rientrante nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed in quanto tale non soggetta ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

La Conferenza di Servizi nella seduta del 30/06/2016 ha espresso parere favorevole all'adozione della AUA con i limiti, le condizioni e le prescrizioni sopracitate relativamente alle emissioni in atmosfera.

Successivamente con PEC del 18/10/16 PGFC/2016/15254 il SUAP ha trasmesso la documentazione integrativa volontaria presentata dalla Ditta in data 17/10/16 inerente le caratteristiche dei punti di emissione relativi ai silos (altezza dal suolo, durata e portata).

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, delle relazioni tecniche della Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpaè, del parere espresso dall'Azienda USL con nota prot. n. 2016/0139255/P del 27/06/2016 e delle conclusioni della Conferenza di Servizi come riportato nei verbali delle sedute del 04/05/2016 e del 30/06/2016, consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 s.m.i. con

le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

## **B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO**

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione conservata agli atti, presentata allo Sportello Unico (di seguito SUAP) del Comune di Predappio in data 30/12/2015, prot. n. 14662, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

## **C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE**

1. Nello **stabilimento** è presente la seguente emissione convogliata in atmosfera non sottoposta alla presente autorizzazione, in quanto classificabile come “scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico”, ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.:

### **EMISSIONE N. 2 – CALDAIA A SERVIZIO DELLA PELLETTATRICE (348,6 kW a metano)**

Tale emissione deriva da impianto termico, con potenza termica complessiva inferiore a 3 MW, pertanto non è sottoposta alla presente autorizzazione, in quanto classificabile come “scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico” ai sensi dell'art. 272, comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., poichè proveniente da impianto compreso alla lettera dd) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

A tale emissione si applicano comunque i valori limite e le prescrizioni di seguito indicati che vengono specificatamente previsti dalla Regione Emilia-Romagna all'interno dei piani o programmi o delle normative di cui all'art. 271 commi 3 e 4 del D.Lgs. 152/06 e che sono attualmente individuati al punto 1.3 della Parte III dell'Allegato I alla Parte V del D.Lgs. 152/06, ai sensi di quanto stabilito dal punto 5) paragrafo C dell'Allegato 3A della D.G.R. 2236/2009 s.m.i., senza l'obbligo di effettuazione degli autocontrolli periodici.

Inquinante	Limiti di concentrazione riferiti al 3% di O <sub>2</sub>
Polveri totali	5 mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	350 mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	35 mg/Nmc

2. Nello **stabilimento** è presente la seguente emissione convogliata in atmosfera:

### **EMISSIONE N. E3 – SFIATO CALDAIA**

derivante da “sfiati e ricambi d’aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro”, e pertanto, ai sensi dell'art. 272, comma 5 del D.Lgs. 152/06, a tale emissione non si applica il Titolo I della parte V del citato decreto.

3. Nello **stabilimento** è presente la seguente emissione convogliata in atmosfera:

### **CALDAIA PER RISCALDAMENTO UFFICI E PRODUZIONE ACQUA CALDA (33,73 kW, a metano)**

relativa ad impianto termico civile, con potenza termica complessiva inferiore a 3 MW, rientrante nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed in quanto tale non soggetta ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell’art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

## **D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE**

1. Le **emissioni convogliate in atmosfera** derivanti dalla attività di produzione di mangimi per

animali di allevamento sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

**EMISSIONE N. 1 – PELLETTATRICE**

Impianto di abbattimento: ciclone separatore

Portata massima	8.000	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	15	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

**EMISSIONE N. 4 – SILO N. 22 – STOCCAGGIO FOSFATO BICALCICO**

Impianto di abbattimento: filtro a maniche con pressostato differenziale

Portata massima	1.000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	1	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

**EMISSIONI DA N. 5 A N. 14 – SILOS M1, M4, M5, M6, M7, M13, M14, M15, M16, M17  
STOCCAGGIO MATERIE PRIME VEGETALI LAVORATE E  
NON LAVORATE**

Impianto di abbattimento: filtro piano a tessuto

Portata massima	15	Nmc/h
Altezza minima	13	m
Durata	2	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

**EMISSIONI DA N. 17 A N. 28 – SILOS DA N. 1 A N. 8 E DA N. 18 A N. 21  
STOCCAGGIO PRODOTTI FINITI**

Impianto di abbattimento: filtro piano a tessuto

Portata massima	12	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	15	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

**EMISSIONI N. EF1 – FILTRO A MANICHE FOSSA DI SCARICO CEREALI**

---

Impianto di abbattimento: filtro a maniche con pressostato differenziale

Portata massima	7.000	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	1	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

2. Le **emissioni diffuse in atmosfera** di polveri derivanti dai **FILTRI A MANICHE MULINI (N. EF2 e N. EF3)** e dai **FILTRI A MANICHE IMPIANTO TRASFERIMENTO MATERIALI (N. EF4)** posti nel locale al secondo piano sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite**:
  - a) la Ditta dovrà effettuare periodica ed accurata manutenzione dei filtri, affinché siano mantenute nel tempo le caratteristiche di funzionamento di tali filtri;
  - b) la Ditta dovrà verificare lo stato di efficienza e conservazione dei filtri con una frequenza almeno mensile e i dati relativi a tali ispezioni dovranno essere annotati sul **registro** di cui al successivo **punto 12**.
3. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa "Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011", disponibile sul sito [www.arpae.emr.it](http://www.arpae.emr.it) (seguendo il percorso Arpae in regione/Forli-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera [http://www.arpae.emr.it/dettaglio\\_generale.asp?id=2944&idlivello=1650](http://www.arpae.emr.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650)). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopraccitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopraccitato.
4. La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alla **nuova emissione N. EF1 entro il 31/12/2016**; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio di tale emissione, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge.
5. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Comune di Predappio, all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni e all'Arpae Sezione Provinciale di Forli-Cesena (PEC: [aofc@cert.arpae.emr.it](mailto:aofc@cert.arpae.emr.it)) la data di messa in esercizio degli impianti di cui alla **nuova emissione N. EF1** con un anticipo di almeno 15 giorni.
6. Entro 30 giorni a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra, la Ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
7. Dalla data di messa a regime degli impianti di cui alla **nuova emissione N. EF1** e per un periodo di 10 giorni la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre controlli della emissione e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo controllo la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Sezione Provinciale di Forli-Cesena (PEC: [aofc@cert.arpae.emr.it](mailto:aofc@cert.arpae.emr.it)), copia dei certificati analitici contenenti i dati relativi ai controlli effettuati.
8. **Entro 60 giorni** dal rilascio del presente provvedimento, la Ditta dovrà effettuare almeno un

controllo analitico della **emissione N. 1** (esistente ma precedentemente assoggettata al rispetto di un valore limite meno restrittivo), sostituibile da un controllo analitico svolto di recente. **Entro un mese** dalla data dei controlli la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: [aoofc@cert.arpa.emr.it](mailto:aoofc@cert.arpa.emr.it)), copia dei certificati analitici contenenti i dati relativi ai controlli effettuati.

9. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il controllo analitico della **emissione N. 1** con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo controllo effettuato.
10. Il controllo analitico periodico annuale alle **emissioni N. 4 e N. EF1** è sostituito dall'installazione di un pressostato differenziale, in modo da rilevare eventuali avarie negli impianti di abbattimento. I dati relativi alle ispezioni effettuate agli impianti di abbattimento, che dovranno avere una frequenza almeno mensile, trattandosi di filtri dotati di sistema di pulizia automatico ad aria compressa, devono essere annotati sul **registro** di cui al successivo **punto 12.** Dovrà essere effettuata periodica ed accurata manutenzione dei filtri, affinché siano mantenute nel tempo le caratteristiche di funzionamento.
11. Il controllo analitico periodico annuale per le **emissioni da N. 5 a N. 14, da N. 17 a N. 28** è sostituito dall'ispezione e dalla verifica dello stato di efficienza e conservazione dei filtri, che dovranno avere una frequenza mensile e che dovranno essere annotate sul **registro** di cui al successivo **punto 12.** Dovrà essere effettuata periodica ed accurata manutenzione dei filtri, affinché siano mantenute nel tempo le caratteristiche di funzionamento.
12. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
  - dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai controlli delle emissioni sia di messa a regime che periodici successivi. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi;
  - dovranno essere annotati i dati relativi alle ispezioni mensili effettuate agli impianti di abbattimento di cui alle **emissioni diffuse N. EF2, N. EF3 e N. EF4** come richiesto al precedente punto 2.;
  - dovranno essere annotati i dati relativi alle ispezioni mensili effettuate agli impianti di abbattimento di cui alle **emissioni N. 4 e N. EF1**, come richiesto al precedente punto 10.;
  - dovranno essere annotati i dati relativi alle ispezioni mensili effettuate agli impianti di abbattimento di cui alle **emissioni da N. 5 a N. 14 e da N. 17 a N. 28**, come richiesto al precedente punto 11.

## SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN PUBBLICA FOGNATURA

### PREMESSA

In riferimento all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) pervenuta al Comune di Predappio in data 30/12/15 e registrata al prot. 14662 tesa ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali dell'impianto adibito a produzione mangimi in Predappio Via Piave n. 4, prevista ai sensi del D.Lgs. 152/06 e smi e del vigente Regolamento del SII;

Richiamata la precedente autorizzazione allo scarico n. 44 prot. 176 del 09/01/14 rilasciata dal Comune di Predappio;

Visto il parere favorevole di HERA S.p.A. prot. 53345 del 28/04/16;

### CARATTERISTICHE

Responsabile dello scarico	Mangimificio Canali di Canali Claudio E C. snc
Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico	Via Piave n. 4 – Predappio
Destinazione d'uso dell'insediamento	produzione mangimi
Potenzialità dell'insediamento	1000 mc/anno
Tipologia di scarico	acque reflue industriali
Ricettore di scarico	fognatura nera tipo "A"
Sistemi di trattamento prima dello scarico	/
Impianto finale di trattamento	Impianto Dep. Forlì di Via Correcchio

### PRESCRIZIONI

Lo scarico di acque reflue industriali convogliate nella fognatura è autorizzato secondo lo schema fognario allegato e comunque nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. è ammesso unicamente lo scarico derivante da: **spurgo caldaia per produzione di vapore;**
2. lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tabella 1 all. C** del Regolamento del Servizio Idrico Integrato ad eccezione dei parametri per i quali valgono i limiti di seguito riportati: **5,5<=pH<=13;**
3. la deroga di cui al punto precedente è concessa sulla base del volume di scarico non superiore a: 1000 mc/anno. Ogni quattro anni, a partire dalla data del rilascio dell'atto autorizzativo, la ditta dovrà presentare una relazione sintetica di invarianza della qualità, quantità e sistemi di scarico. Hera si riserva comunque la facoltà di rivedere, motivatamente la deroga concessa;
4. devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:  
**fossa settica;**  
**pozzetto di prelievo** (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali) costantemente

accessibile agli organi di vigilanza e controllo;

5. le operazioni di pulizia degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo;
6. nel caso in cui si dovesse procedere alla realizzazione della rete fognaria nera a servizio dell'area le reti di scarico interne dovranno essere adeguate alla nuova tipologia di servizio secondo i tempi e le modalità che saranno impartite da Gestore del Servizio Idrico Integrato;
7. qualora vengano collegati locali con quote di calpestio inferiori al piano stradale, la rete interna dovrà essere tutelata per il non ritorno delle acque;
8. HERA può, in qualunque momento a mezzo incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità di acque reflue;
9. è fatto obbligo di dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
10. a richiesta del titolare si deroga dall'obbligo di vasche di accumulo ( in grado di contenere il refluo prodotto in almeno 2 giorni di lavorazione e da utilizzare in caso di malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo), senza che ciò dia diritto di rivalsa nei confronti di HERA nel caso di sospensione temporanea delle autorizzazioni allo scarico;
11. nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta ad HERA la piombatura; annualmente entro il 31 Gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente;
12. ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'Autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione;
13. la Ditta deve stipulare con HERA S.p.A., nel più breve tempo possibile, apposito contratto per il servizio di fognatura e depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione E.R. n. 1480 del 11/10/10. Hera provvederà ad inviare alla ditta specifica comunicazione per la sottoscrizione del suddetto contratto che dovrà avvenire, da parte del titolare dello scarico o dal legale rappresentante della ditta, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa;
14. il titolare è tenuto a presentare ad HERA **denuncia annuale** degli scarichi effettuati (entro il 31 Gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Hera provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi secondo i criteri stabiliti nel contratto;
15. per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, HERA si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.



**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**